

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4915

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VALENTINO, PELLICINI, BEVILACQUA,
BUCCIERO e RAGNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 2000

—————

Norme afferenti le aggravanti per i reati commessi da soggetti
che risiedono clandestinamente nello Stato italiano

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno dell'immigrazione clandestina in Italia è un dato oggettivo di tutta evidenza così come sono evidenti i molteplici problemi che esso comporta.

Sull'argomento si scontrano scuole di pensiero diverse tese verso una maggiore tolleranza ovvero verso un maggiore rigore nei confronti di una realtà che esiste e che realisticamente si svilupperà ulteriormente.

Ritenere che gli interventi normativi finora realizzati diretti a contenere questo stato di cose possano sortire gli effetti auspicati, appare francamente una velleitaria esercitazione intellettuale: basti pensare alla realtà geografica del nostro Paese che rende di estrema difficoltà il controllo dei suoi confini, di talché ipotizzare la realizzazione di strutture che possano adeguatamente contrapporsi all'ingresso clandestino nel nostro Paese appare francamente di difficile se non impossibile realizzazione.

Così come estremamente problematico si rivela ogni tentativo di allontanare dall'Italia quegli stranieri che, privi di autorizzazione, vi soggiornano vivendo in una condizione suscettibile di tralignare nell'illecito con grande facilità.

S'impone, allora, un intervento che quantomeno censuri con pene maggiori la commissione del reato da parte di quel clandestino che non solo vive abusivamente nel nostro Paese, ma ne infrange la legge penale meritando, quindi, la conseguente punizione. Ed in tale ottica va ipotizzata la realizzazione di un'aggravante che incida sul regime sanzionatorio e lo elevi ogni qualvolta responsabile di un reato sia un soggetto che soggiorna clandestinamente nel nostro Paese.

Già nel passato il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, ebbe ad ipotizzare sensibili aumenti della pena per tutti i reati commessi per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo.

Analogo aumento di pena può prevedersi per i reati commessi da soggetti che si trovino nel nostro Paese in regime di clandestinità. Ciò comporterebbe maggior rigore solo verso chi ha violato le leggi penali del nostro Paese, dove si è introdotto senza autorizzazione e nel disprezzo delle previsioni contenute dall'articolo 10 della Costituzione della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per i reati commessi da chi si trova clandestinamente nello Stato, la pena diversa dall'ergastolo è sempre aumentata della metà.

2. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti.

3. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma 1.

